

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA GESTIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL CAMPO DI PIAZZA ALDO MORO CON ANNESSO CHIOSCO E AREA GIOCHI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAMPI SALENTINA

L'anno _____, nel giorno __ del mese di _____, presso la sede del Comune di Campi Salentina, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Campi Salentina - che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Amministrazione comunale", rappresentato dal Responsabile del Settore 5 -*Ambiente e Sport*, che dichiara di intervenire e di agire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Campi Salentina, sito in P.zza Libertà, 27 - C.F. 80008850754,

E

l'operatore economico/Associazione _____ che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "Associazione/Società" o "soggetto affidatario", con sede legale in _____ alla via _____ n. _____ P.IVA _____ rappresentata da _____ nato/a a _____ (__) il _____ residente in _____ C.F. _____

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Campi Salentina affida al Concessionario la gestione temporanea e sperimentale del campo da calcio comunale di Piazza Aldo Moro, con annesso area giochi per bambini e chiosco/bar da attrezzare, al fine di garantirne fruizione pubblica, valorizzazione sociale e sportiva, custodia e manutenzione ordinaria.

Il Gestore dovrà consentire l'uso gratuito e libero del campo da calcio da parte dell'utenza, avendo cura della custodia e manutenzione della superficie da gioco e relative attrezzature presenti, e potrà organizzare partite, tornei e/o altre attività compatibili con le caratteristiche dell'impianto.

ART. 2 – DURATA

La durata della concessione è pari a ventiquattro mesi, eventualmente prorogabile per altri dodici, previa valutazione positiva dell'attività svolta, decorrenti dalla data di stipula della Convenzione e di effettiva consegna dell'area.

Alla scadenza il concessionario sarà tenuto a restituire l'area all'Ente nello stesso stato d'uso della consegna e con tutte le eventuali opere migliorative eseguite, in buono stato di conservazione.

ART. 3 – ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le condizioni e obblighi di cui alla presente Convenzione, pena la revoca della concessione, ed in particolare dovrà:

- Dotare il chiosco di tutte le attrezzature necessarie per la realizzazione di un bar, nonché eseguire l'allaccio alla rete elettrica ed idrica-fognante, a proprie spese;

- Prima dell'inizio dell'attività, dotarsi di tutte le certificazioni e permessi necessari per la somministrazione di alimenti e bevande (SCIA, Piano HACCP, ecc.);
- Farsi carico della custodia dell'intera area (campo-bar-area giochi). In particolare, il campo dovrà sempre essere aperto al pubblico per l'utilizzo gratuito, con la sola possibilità di chiusura nelle ore notturne;
- Controllare l'intera area fine di evitare atti di vandalismo e/o situazioni di pericolo, con obbligo di segnalazione all'Ente di tutte le situazioni che possano comportare rischio o pericolo di qualunque natura;
- Provvedere alla periodica pulizia e manutenzione ordinaria dell'intera area, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
- Sottoscrivere idonea polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi o cose di terzi derivanti dalla fruizione dell'area concessa e della struttura ivi installata, di cui trasmetterà copia al Comune, per un massimale di €. 500.000,00 (cinquecentomila). Per tutto il perdurare della gestione, il gestore dovrà provvedere con puntualità al pagamento dei premi delle polizze assicurative;
- Provvedere a tutti gli obblighi e oneri assicurativi verso terzi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici. L'appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di sicurezza del lavoro previste per i dipendenti della normativa vigente;
- Consentire le verifiche dirette ad accertare la permanenza dei requisiti e dei presupposti che hanno condotto all'aggiudicazione della concessione; qualora, a seguito delle verifiche, dovesse emergere l'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti, o la mancata realizzazione del progetto, verrà disposta la revoca della concessione dell'area con la conseguente cessazione dell'attività;
- Provvedere al pagamento delle utenze previste e connesse all'attività del chiosco;
- Garantire la collaborazione con l'Ente per la realizzazione di manifestazioni sportive o altri eventi.

Il Gestore potrà organizzare partite, tornei e/o altre attività compatibili con le caratteristiche dell'impianto, dandone comunicazione all'Ente ed esponendo all'ingresso del campo un calendario degli eventi programmati.

Il Comune di Campi Salentina si riserva:

- di utilizzare gratuitamente il campo per manifestazioni sportive, culturali, turistiche o ricreative, promosse/sponsorizzate/patrociate dall'Ente;
- di utilizzare gli impianti, qualora sia possibile, per attività di carattere non espressamente sportivo.

Tutti i casi di utilizzazione degli impianti da parte del Comune, delle scuole e/o di terzi per manifestazioni, saranno concordate con il Gestore.

ART. 4 – ATTIVITA' DI MANUTENZIONE

Sono a carico del concessionario la pulizia dell'intera area e la manutenzione ordinaria, comprese le piccole riparazioni necessarie per il mantenimento del corretto funzionamento delle attrezzature, degli impianti e delle eventuali aree di pertinenza, la gestione rifiuti prodotti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria restano in capo al Comune di Campi Salentina. Il giudizio di merito sulla straordinarietà dell'intervento necessario sarà stabilito, anche in via breve, dai competenti uffici del Comune in contraddittorio con il Gestore. Spetta comunque al Gestore la

segnalazione e la richiesta di intervento all'Ufficio comunale competente. In caso di mancata o tardiva segnalazione o qualora l'esito della verifica dell'Ufficio rilevi dolo, negligenza o imperizia, è data al Comune la facoltà di rivalsa, pari all'importo totale o parziale dell'intervento.

ART. 5 – ASSICURAZIONE

Il Gestore dovrà dimostrare di aver stipulato una copertura assicurativa, con primaria società di assicurazione, per i rischi derivanti dall'espletamento del servizio affidato, che dovrà essere espressamente indicato tra le attività assicurate in polizza. Tale assicurazione dovrà garantire i danni che il Gestore e/o suo personale utilizzato per il servizio potrebbe arrecare a terzi in genere - persone, cose ed animali - con un massimale unico non inferiore a €. 500.000,00 (cinquecentomila).

La sopraccitata polizza dovrà contenere, altresì, la copertura della responsabilità personale degli operatori del gestore che prestano/espletano il servizio, nonché i danni causati ai consumatori da alimenti e bevande somministrate.

Il Gestore dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne il Comune di Campi Salentina dalle responsabilità in ordine alle controversie di qualsiasi genere che dovessero eventualmente insorgere in relazione al servizio.

ART. 8 – CANONE

Il Comune di Campi Salentina non eroga alcun contributo per l'espletamento del servizio.

Il concessionario non dovrà corrispondere un canone ed incasserà direttamente:

- corrispettivi per utilizzo del campo esclusivamente per gli eventi come partite/tornei organizzati dallo stesso;
- proventi punto ristoro;
- eventuali sponsorizzazioni.

Il concessionario darà dimostrazione degli incassi all'Ente concedente mediante rendicontazione semestrale o comunque su richiesta del concedente.

ART. 9 - MIGLIORIE

Il Gestore potrà effettuare migliorie a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia.

Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà del Comune di Campi Salentina.

ART.10 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E REVOCA

È fatto divieto di sub-concessione.

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni e delle modalità d'uso contenute nella presente Convenzione, l'Ente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse o di ordine tecnico o per sopravvenute esigenze che causino nuove valutazioni in relazione alla gestione dell'impianto, dandone comunicazione al Gestore

almeno sei mesi prima della data di cessazione del rapporto, senza che il gestore nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

La convenzione potrà essere risolta anche in caso di chiusura ingiustificata dell'impianto.

ART. 11 – CONTROLLI

Il Comune di Campi Salentina potrà in qualunque momento effettuare sopralluoghi, verifiche documentali e controlli sull'attività svolta.

ART. 12 - SANZIONI

In presenza di inosservanze degli obblighi previsti dalla presente convenzione, sono stabilite le seguenti penali:

- da €. 100,00 a €. 500,00 per mancanze o inadempienze, accertate dai responsabili del comune, riferibili agli oneri stabiliti dalla presente convenzione.

ART. 13 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

Il Gestore ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile presso l'impianto:

- il nominativo del soggetto al quale i cittadini interessati possono rivolgersi per qualsiasi segnalazione ed informazione;
- il calendario di utilizzo del campo sportivo nel caso di attività programmate.

ART. 14 - CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE

Il Gestore, nell'eventualità di chiusura improvvisa dell'impianto, deve immediatamente darne notizia al Comune e segnalare la chiusura dell'impianto esponendo dei cartelli.

ART. 15 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi verso terzi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici, sono a carico del soggetto affidatario, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto e rivalsa di indennizzo nei confronti del Comune medesimo. L'appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di sicurezza del lavoro previste per i dipendenti della normativa vigente.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che avessero a sorgere tra il Comune e il Gestore, in ordine all'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sono di competenza del Foro di Lecce.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati dal Comune esclusivamente ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Essi saranno archiviati nei locali dell'Ente, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/2016. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati, possono essere esercitati i diritti di cui al Regolamento Europeo.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Salentina.

Il trattamento dei dati personali, forniti direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.

Il trattamento:

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- avverrà presso la sede del Comune;
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Data, _____

Per l'Amministrazione

Il Responsabile di Settore

Per il soggetto affidatario

Il Legale rappresentante
